

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO: “Regionalizzazione” del Patto di Stabilità Interno: assicurare agli Enti Locali piemontesi una migliore programmazione dei propri investimenti.**

***Il Consiglio regionale del Piemonte,***

**premessi che**

- il Patto di Stabilità Interno (PSI) costituisce il principale meccanismo volto ad adeguare la struttura della finanza pubblica territoriale italiana alle esigenze imposte dall'appartenenza all'Unione economica e monetaria. Esso mira a garantire allo Stato, in vista degli obiettivi imposti a livello comunitario, la disponibilità di strumenti di coordinamento e di controllo finanziario nei confronti di Regioni ed Enti Locali;
- al fine di consentire di “calibrare” i contenuti del PSI alle varie caratteristiche dei suoi destinatari, nonché all'eterogeneo tessuto socio-economico delle diverse aree del Paese, attenuandone, così, il carattere unilaterale ed indifferenziato, il Legislatore nazionale ha previsto, inizialmente solo per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, successivamente (dal 2008) anche per quelle ordinarie, la possibilità di “territorializzare” il PSI. La c.d. “regionalizzazione” o “territorializzazione” del PSI comporta, in sostanza, una disaggregazione degli obiettivi su due livelli: in prima battuta, lo Stato procede alla definizione degli

obiettivi nazionali ed alla loro ripartizione fra i diversi sistemi regionali; successivamente, ciascuna Regione è chiamata a gestire il perseguimento del proprio specifico obiettivo, coordinando, a tal fine, la propria finanza con quella degli Enti Locali compresi nel territorio di competenza;

- il comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha, infatti, stabilito che **"Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione (...) può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato (...)"**;
- il comma 7 dell'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, ha poi precisato che **"Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno (...) determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali (...) comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze (...), con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."**;
- il comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)" dispone che **"A decorrere dall'anno 2011, le regioni (...) possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (...)"**;

- in base al successivo comma 140 del medesimo art. 1 della L. n. 220/2010, come sostituito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, " (...) **gli enti locali dichiarano (...) alle regioni (...), entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni (...) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.**";

**premesse, inoltre, che**

- il Piemonte è stata la prima Regione ad aver adottato, con il Regolamento n. 3 dell'8 febbraio 2010, un'autonoma disciplina del Patto di Stabilità Interno dei propri Enti Locali, modificando in via concertata gli obiettivi del Patto dei singoli Enti, fermo restando il rispetto di quello aggregato ad essi complessivamente assegnato, al fine di utilizzare pienamente gli stretti margini finanziari di manovra concessi, soprattutto a favore degli investimenti, nonché di sostenere quegli Enti in difficoltà, limitando il pericolo che possano incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa statale;
- con la D.G.R. n. 17-2320 del 12 luglio 2011 recante "Interventi a sostegno degli Enti Locali piemontesi soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2011 in attuazione dell'art. 1, commi 138 e seguenti, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Patto regionale verticale)", la Regione Piemonte ha messo a disposizione dei predetti Enti un plafond finanziario pari a 250 milioni di euro per consentire maggiori pagamenti in conto capitale. La medesima deliberazione ha anche previsto che ciascun ente beneficiario certificasse, entro il 15 settembre 2011, l'importo dei pagamenti già effettuati o che avrebbero potuto essere effettuati entro la fine dello stesso anno e che, laddove tale importo fosse stato inferiore a quello autorizzato dalla Regione, la differenza residua venisse riacquisita al plafond per essere ridistribuita;
- con la D.G.R. n. 2-2794 del 27 ottobre 2011, è stato poi deliberato l'incremento del suddetto plafond di ulteriori 120 milioni di euro, con contestuale

rideterminazione dell'obiettivo programmatico regionale con riferimento al PSI per l'anno 2011;

**considerato che**

- obiettivo prioritario della regionalizzazione del PSI è proprio **l'ottimizzazione degli spazi finanziari a disposizione dei diversi Enti territoriali**, realizzabile solo attraverso una **migliore programmazione dei flussi di spesa**, ciò anche al fine di accelerare i tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione. Molti Enti Locali si trovano, infatti, da tempo in una situazione di oggettiva difficoltà finanziaria, peraltro acuita dagli effetti della crisi economica internazionale, che si traduce proprio nel rallentamento dei pagamenti a favore di imprese e cittadini, con effetti altamente negativi per l'intero sistema economico;

**IMPEGNA**

**la Giunta regionale**

- a fare in modo che, nell'ottica di una più efficace regionalizzazione del PSI e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, la richiesta di accesso al plafond finanziario disponibile da parte degli Enti Locali piemontesi, con indicazione dell'entità dei pagamenti che possono essere effettuati nel corso dell'anno, venga anticipata almeno al mese di luglio di ogni anno, affinché l'Amministrazione regionale possa fornire ai suddetti Enti una più tempestiva informazione della quota di plafond loro riservata, al fine di assicurare agli stessi un orizzonte programmatico sufficientemente ampio e, dunque, una migliore pianificazione dei propri investimenti.

Torino, 5 aprile 2012

**Primo firmatario**

***Mino TARICCO***

**Altre firme**